

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 312)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1963

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
23 settembre 1961, n. 1668

ONOREVOLI SENATORI. — La pianta organica degli operai del Ministero della sanità, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, prevede in tutto 65 posti, di cui 21 assegnati alla 1^a categoria, 27 alla 2^a categoria e 17 soltanto alla 3^a categoria (operai comuni).

Tale organico è stato stabilito in base al disposto contenuto nella legge 5 marzo 1961, n. 90, secondo il quale, come è noto, il numero dei posti da assegnare definitivamente a ciascuna categoria è stato determinato automaticamente da quello degli operai che alla data del 29 marzo 1961 risultavano in servizio, con mansioni di carattere salariale.

Detta situazione di fatto era, in quelle contingenze, appena tollerabile, nonostante che l'Amministrazione sanitaria usufruisse di tutta l'organizzazione dei servizi e del materiale del Ministero dell'interno, presso la cui sede erano ubicati buona parte degli Uffici centrali.

Era prevedibile sin da allora che, non appena fosse stata assegnata una sede propria ai suddetti Uffici, le difficoltà sarebbero notevolmente aumentate e fu quindi propo-

sto uno schema di provvedimento legislativo diretto ad istituire una adeguata pianta organica del personale salariato. L'iniziativa non poté avere seguito in quanto era ormai prossima l'approvazione della citata legge generale sugli operai dello Stato. Né fu possibile inserire in quel provvedimento norme speciali per l'Amministrazione sanitaria.

Effettuatosi il trasferimento di cui si è fatto cenno e stabilitosi l'organico degli operai nella misura e con le modalità volute dalla citata legge n. 90, si è reso necessario, allo scopo di ampliare la pianta organica in questione, predisporre l'unito disegno di legge con il quale verrebbero aumentati da 17 a 30 i posti di operaio comune, mentre verrebbero lasciati immutati gli organici degli operai qualificati (27) e degli operai specializzati (21).

Con tale aumento della dotazione dei posti di operaio comune verrebbe consentita la sistemazione di un gruppo di persone (13 in tutto) che, in base ad atti di sottomissione, hanno effettuato nei decorsi anni, presso il Ministero della sanità, prestazioni di ma-

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

novolanza (imballaggio medicinali e materiali vari nel Magazzino centrale del materiale profilattico, lavaggio automezzi, manutenzione di mezzi marittimi in dotazione alle stazioni di sanità marittima, manutenzione delle stazioni schermografiche automontate, eccetera).

Alla spesa necessaria per l'attuazione del provvedimento, che si prevede di lire 15 milioni per l'esercizio 1963-64, verrebbe fatto fronte con il prelievo di fondi dallo stanziamento del capitolo 32 (manutenzione automezzi), dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La tabella A della pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Coloro che, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, prestino servizio da data non successiva al 1° aprile 1961 presso il Ministero stesso, sono collocati con effetto dal 1° gennaio 1964, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, nella qualifica di operaio comune.

Per ottenere il collocamento di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 15 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante la riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-64 nel capitolo 32, e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

TABELLA A

PIANTA ORGANICA DEGLI OPERAI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

Coefficiente 167 - Categ.	I - operai specializzati	n.	21
» 157 - »	II - operai qualificati	»	27
» 151 - »	III - operai comuni	»	30
	Totale posti organico	n.	<u>78</u>